



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO**

AI SENSI DEL D.LGS N. 231/01

ZUARINA S.P.A.

Sommario

PARTE GENERALE	3
<i>I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....</i>	4
1. 1. IL QUADRO NORMATIVO.....	4
1.2. TIPOLOGIA DI REATI DISCIPLINATI.....	4
1.3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO QUALE POSSIBILE CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AUTORI DEL REATO.....	84
1.4 LE SANZIONI E I DELITTI TENTATI.....	85
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	86
<i>2.1 Zuarina: organizzazione e settore di attività</i>	86
<i>2.2 Adozione del Modello</i>	87
<i>2.3 Finalità e caratteristiche generali del Modello</i>	88
<i>2.4 Struttura del Modello.....</i>	89
<i>2.5 Modifiche e integrazioni del Modello.....</i>	90
III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO	91
IV FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	92
<i>4.1. Formazione ed informativa alle parti interessate</i>	92
V SISTEMA DISCIPLINARE	93
<i>5.1 Principi generali.....</i>	93
VI VERIFICHE PERIODICHE	94

PARTE GENERALE

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. 1. Il quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha rappresentato una grande novità per il diritto d'impresa perché ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità degli enti in sede penale che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Tale scelta di politica legislativa risponde all'esigenza di favorire la progressiva diffusione di una "cultura aziendale della legalità" e di trovare un punto di incontro con le norme presenti in molti Paesi europei che ammettono la responsabilità penale delle corporazioni. Ed è in questo contesto che è scaturita la Convenzione OCSE 17/9/1997 ratificata in Italia con la Legge 300/2000, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali a cui si aggiunge la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. La stessa legge ha ratificato anche la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea siglata a Bruxelles nel 1995.

Prima dell'introduzione del D.lgs. 231/2001 l'art. 27 della Costituzione, il quale recita che *"la responsabilità penale è personale"*, impediva di attribuire la commissione di reati a persone giuridiche. A consentire di superare i dubbi di compatibilità costituzionale vi è la c.d. teoria "dell'immedesimazione organica" secondo la quale la società rappresenterebbe un vero e proprio soggetto di diritti al pari della persona fisica; i suoi rappresentanti, infatti, non si troverebbero in un rapporto di alterità rispetto alla stessa ma attraverso di essi si esprimerebbe la volontà dell'ente del quale ne costituiscono gli organi.

La medesima teoria aiuta inoltre a comprendere l'esclusione della responsabilità dell'ente se il reato non risulta commesso nel suo interesse o vantaggio. La natura della responsabilità si colloca a metà strada tra l'illecito penale e quello amministrativo, condividendo con il primo l'effetto di stigma e la gravità delle conseguenze sanzionatorie mentre con il secondo il nome e taluni profili di disciplina.

Le organizzazioni, dunque, dopo il Decreto 231 del 2001, possono essere ritenute responsabili e di conseguenza sanzionate per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

1.2. Tipologia di reati disciplinati

La sezione III del Decreto Legislativo 231/2001, prima intitolata "Responsabilità amministrativa per i reati previsti dal Codice Penale", modificata nel 2002 con "Responsabilità amministrativa da reato", prevedeva originariamente solo gli articoli 24 e 25 che richiamavano i reati in relazione ai quali era configurabile la responsabilità amministrativa degli enti. Attualmente, a seguito delle successive molteplici modifiche apportate al D.lgs. 231/2001, le ipotesi di reato per le quali si configura anche la responsabilità dell'organizzazione sono le seguenti:

- **Art. 24** **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto; invece, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio che rendono così tale ottenimento illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. La natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza. Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Nell'articolo vengono di fatto incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Tale norma tutela il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Questo reato può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenuti necessari.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/ autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia: contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto; finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati; mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione; altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee. Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati

per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE nel settore agricolo; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10). Si pensi anche a società che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

Art. 2 legge n. 898/1986 Frode comunitaria

Quest'ultima disposizione, in materia di adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, ha provveduto a coordinare la disposizione con l'art. 640 bis c.p. mediante la clausola di riserva determinata «ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis». L'art. 2 legge n. 898/1986 rivive nei casi in cui la condotta si sia manifestata attraverso false attestazioni o presentazione di falsi documenti ed il fatto non sia

riconducibile ad attività complessa di artifici e raggiri e sia stato commesso con riferimento ai contributi a carico del Fondo europeo agricolo.

Tra le due figure di reato sussiste un rapporto di specialità reciproca per aggiunta e specificazione di elementi costitutivi. Anche nell'art. 2 - così come nell'art. 316 ter c.p. - l'esposizione di dati o notizie false assume un minor disvalore, poiché mezzo meno insidioso degli "artifici e raggiri". Questi ultimi, risultano composti da fattori fraudolenti di maggiore gravità rispetto al primo dato.

L'oggetto materiale dell'art. 2 risulta "qualificato" dalle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feoga), il quale si configura come elemento "specifico" rispetto al genus di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni», indicati nella truffa aggravata e nella indebita percezione. All'ingiusto profitto dell'art. 640 bis, si sostituisce, tanto nella disposizione in esame quanto in quella di cui all'art. 316 ter c.p., quello di «indebito conseguimento» degli aiuti. Il danno, infine, che nella truffa è evento del reato, degrada nelle altre due fattispecie ad evento-condizione, la cui ricorrenza in termini di un certo ammontare determina il passaggio dall'illecito amministrativo a quello penale.

La figura di reato di cui all'art. 2 legge n. 898/1986, è in una relazione di specialità bilaterale con la disposizione di cui all'art. 640 bis c.p., con diversa descrizione (per sottrazione) della disposizione che determina una previsione sanzionatoria più mite. Il reato è punito a titolo di dolo generico.

Tra gli elementi specializzanti che concorrono a distinguere l'autonoma figura di reato di cui all'art. 2 legge n. 898/1986, vi sarebbe un elemento negativo, costituito dall'assenza di elementi o modalità ingannevoli diversi e ulteriori rispetto alla mera falsa dichiarazione: la presenza di questi ultimi determinerebbe anche qui la sussistenza del solo reato più grave. E, certamente, la minor fraudolenza dei mezzi usati costituisce una considerazione idonea a fornire una giustificazione non irragionevole per un trattamento sanzionatorio attenuato rispetto a quello normale. Allo stesso tempo, però, la figura criminosa di cui all'art. 2 prevede un *quid pluris* rispetto alla truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p., costituito dall'oggetto materiale della condotta illecita. Pertanto, mentre, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'art. 316 ter si pone quale norma sussidiaria rispetto alla truffa aggravata, ad analoga conclusione non può giungersi in riferimento alla disposizione di cui all'art. 2.

- **Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Art. 615-ter c.p. Accesso abusive ad un sistema informatico o telematico

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;

b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/ distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce chiunque al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti fra più sistemi. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

La pena è aggravata se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 617-quater, quarto comma, numero 2 (ossia se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale, o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema) o una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 617-quater, quarto comma, numero 1 (danneggiamento che riguarda sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, o da chi esercita – anche abusivamente – la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema)

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. Quando tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p. Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

- Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi. Sono previste le seguenti circostanze aggravanti:
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia o se il colpevole è palesemente armato;

- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Il reato de quo punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto. Sono previste le seguenti circostanze aggravanti:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-quater.1 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Tale fattispecie criminosa, vale a dire il delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico è stata introdotta dall'art. 16, co. 1, lett. q), legge n. 90 del 2024, che ha anche riscritto il reato di cui all'art. 615-quinquies c.p. (prima "detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico").

Il primo comma di questo nuovo articolo riproduce il previgente art. 615-quinquies c.p. e punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici; il secondo e terzo comma prevedono, invece, le seguenti circostanze aggravanti:

- la commissione del fatto da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri, da un investigatore privato anche abusivo, o con abuso della qualità di operatore di sistema (operata tramite il rinvio alle circostanze di cui all'art. 615-ter, secondo comma, n.1);
- la commissione del fatto su sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque

di interesse pubblico (previsione operata tramite il rinvio all'articolo 615-ter, terzo comma, primo periodo).

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Il c.d. DDL Cybersicurezza ha integralmente riscritto l'art. 635-quinquies c.p.

Sono punite le medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p., o di chi attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. Il reato è aggravato se:

- 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è ulteriormente aumentata se taluna delle prime due circostanze aggravanti concorre con la numero 3.

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, detenzione, produzione, riproduzione, diffusione, importazione, comunicazione, consegna, messa a disposizione di altri, installazione di apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta.

Art. 629 terzo comma c.p. Estorsione

Viene punita l'estorsione commessa attraverso i reati di:

- accesso abusivo a sistema informatico o telematico;

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'ipotesi di un hacker che, dopo essere indebitamente entrato nel sistema informatico di un'impresa, si appropri dei dati e, poi, minacci di diffonderli se non viene pagato un "riscatto".

La pena è aggravata se concorre una delle circostanze aggravanti del reato di rapina (art. 628 c.p.) ma anche nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 quater c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

Il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, recante "disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica", ha disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) la modifica dell'art. 24-bis, comma 3 ed ora l'ente è chiamato a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all'articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 105 del 2019. Con tale Decreto Legge, il legislatore ha istituito il c.d. perimetro di

sicurezza nazionale cibernetica, “al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale” (art. 1 D.L. 105/2019). Il provvedimento si inserisce in un quadro strategico non solo europeo, che mira a rafforzare la tutela della cybersecurity. Al riguardo va menzionata la Direttiva 2016/1148/Ue del 6 luglio 2016 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, ed il Regolamento di esecuzione 2018/151/Ue della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della predetta Direttiva, che fornisce anche la specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nonché dei parametri per determinare l’eventuale impatto rilevante di un incidente.

Di fronte alle più recenti tecnologie, comprese le applicazioni della rete 5G, il legislatore estende ora ad un ampio numero di "operatori" un complesso insieme di obblighi, in un contesto di "certificazione" della cybersecurity, con penetranti poteri preventivi, prescrittivi e sanzionatori delle Autorità governative.

- **Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata**

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

L’art.416 c.p. punisce coloro i quali promuovono, costituiscono o organizzano una associazione allo scopo di commettere più delitti; anche la mera partecipazione costituisce reato e può essere altresì di secondaria importanza purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l’autonomia dell’incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*, che se commessi concorrono infatti con la fattispecie di cui all’art. 416 c.p. e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto di associazione a delinquere. Il configurarsi dei reati associativi quali reati mezzo fa sì che la responsabilità dell’ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, si estenda a una serie indeterminata di fattispecie di reato commesse per la realizzazione del patto criminoso non necessariamente incluse nell’elencazione dei reati presupposto. Basti pensare per esempio all’illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all’art. 513-bis c.p., alla turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., ovvero all’inadempimento di contratti di pubbliche forniture previsto e punito dall’art. 355 c.p.. Il reato di associazione per delinquere potrebbe altresì manifestarsi in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’art. 260 del Codice dell’ambiente.

Art. 416, commi 6 e 7, c.p. Associazione per delinquere

Il comma 6 dell'articolo 416 c.p. punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi, al traffico di organi "da vivente" ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/1998.

Al comma 7 è invece prevista la punizione della condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art.600-bis c.p.), pornografia minorile (art.600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art.600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali su minorenni (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art.609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.lgs n. 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

Il disposto normativo dell'art. 416-ter ha subito nel corso degli anni svariare modifiche; l'ultima riforma è stata varata con la legge 21 maggio 2019, n. 43, recante "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" entrata in vigore in data 11 giugno 2019, che ha apportato sostanziali cambiamenti alla disciplina pregressa sia per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante che per la dosimetria sanzionatoria.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, viene ampliato il novero dei possibili autori del reato: sia per il promittente che per il promissario viene specificato che può essere protagonista dell'accordo anche un soggetto intermediario; per il procacciatore di voti viene precisato che può trattarsi anche di un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. oltre che chiunque si impegni a procacciare voti mediante il ricorso al metodo mafioso.

Relativamente alla condotta del promissario viene precisato che questo è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità (già contemplati nel testo ante riforma), anche qualora si renda meramente disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

In merito al trattamento sanzionatorio per ambedue le parti dello scambio elettorale politico-mafioso, il testo normativo riformato ha reintrodotto l'equiparazione sanzionatoria con il delitto di partecipazione associativa mafiosa (ex art. 416-bis, comma primo) ed i contraenti protagonisti del sinallagma illecito (ex art. 416-ter, commi primo e secondo), stabilendo che anche a questi ultimi si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni).

I commi 3 e 4 dell'art. 416-ter c.p. (così come sostituito ex art. 1, l. 21 maggio 2019, n. 43), introdotti dal nuovo conio legislativo prevedono una circostanza aggravante ad effetto speciale che prevede un aumento fisso della metà della pena base qualora il candidato alle elezioni risulti eletto a seguito della promessa elettorale di origine mafiosa (la forbice di pena raggiunge un vertiginoso incremento, sino alla reclusione compresa tra un minimo edittale di anni 15 ed un massimo edittale di anni 22 e mesi 6); in tal modo il legislatore viene a realizzare una controversa trasformazione dello scambio elettorale politico-mafioso in "reato di evento". Infine, il comma 4 prevede quale pena accessoria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna dei protagonisti dell'intesa politico-mafiosa.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

La condotta è quella descritta all'art. 416 c.p., con la specifica finalità di attuare o partecipare ad un traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 407, c. 2, lett.a), n.5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110

- **Art. 25 Peculato, Concussione, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

Art. 314 comma 1 c.p. Peculato, escluso il peculato d'uso

Alcune considerazioni in merito all'introduzione del peculato:

- si è lamentato un ampliamento eccessivo del novero dei reati presupposto rispetto ai criteri indicati dalla Legge di delegazione europea del 2018. Quest'ultima, infatti, richiamandosi alla Direttiva PIF, attribuisce al Governo la possibilità di integrare gli artt. 24 ss., D.lgs. n. 231/2001, con esclusivo riferimento ai reati che «ledono gli interessi finanziari dell'Unione»;
- è previsto che l'autore sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che si appropri di denaro o beni pubblici dei quali ha il possesso o la disponibilità in ragione del proprio ufficio. Dovendosi escludere la responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 per lo Stato e gli altri enti pubblici, non è chiaro come tali reati possano essere commessi da un soggetto riferibile all'organizzazione di un ente privato, nel suo interesse o vantaggio.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

È ormai pacifica in giurisprudenza la parificazione tra condotte di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione differente da quella prevista) ed appropriazione, dato che quest'ultimo elemento ingloba anche la distrazione, dato che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione è infatti quel comportamento destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.

Presupposto della condotta è innanzitutto quindi il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento. Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio. Rispetto a tale fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 314-bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. È prevista un'aggravante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato. Specularmente, si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di concussione (art. 317), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato. Il reato può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo). Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.

Il reato è punito a titolo di dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

Valgono per tale reato le stesse considerazioni fatte per l'art. 314 comma 1 c.p. circa le perplessità dell'introduzione nell'art. 25 del D.lgs. 231/2001 dei delitti di peculato tra i reati presupposto da parte dello schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371.

Art. 317 c.p. Concussione

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in

violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa in quanto posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla società in via residuale, o nella forma del concorso dell'*extraneus* tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la società gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della P.A. o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge; costruttori nell'ambito della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ecc.).

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

È l'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve indebitamente o accetta da un privato la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria). Prima della riforma del 2012 che ne ha mutato significativamente il testo, la norma era rubricata diversamente, ossia "Corruzione per un atto d'ufficio" e prevedeva tra le condotte punibili poste in essere dal pubblico ufficiale quella di "compiere un atto del suo ufficio", oltre a prevedere la punibilità per il pubblico ufficiale che riceveva una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. L'intervento legislativo del 2012, con l'eliminazione del riferimento al compimento di "atti" e ponendo l'attenzione sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, ha determinato un'estensione dell'area di punibilità in quanto l'articolo riformato configura una fattispecie onnicomprensiva della funzione pubblica (generica attività, generici poteri e generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto) e quindi non più il compimento, l'omissione o il ritardo di uno specifico atto. Sono dunque ricompresi tutti quei comportamenti, sia attivi che omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente rispettati da chi esercita una pubblica funzione.

Il reato in esame è proprio in quanto punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale, al quale però, l'art. 320 c.p., parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato stabilendo una pena ridotta fino a un terzo. Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti,

di un reato plurisoggettivo, o a concorso necessario e ne rispondono sia il corruttore che il corrotto; a tal proposito si distingue una corruzione attiva e una passiva a seconda che la si guardi dal punto di vista della condotta del privato o del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p. La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 318 inasprendone il trattamento sanzionatorio.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p., che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla Legge n. 69 del 2015 hanno determinato un notevole inasprimento sanzionatorio della condotta in esame nel tentativo di rafforzare la reazione statale ad una fenomenologia corruttiva sempre più capillare e diffusa. Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Tale figura criminosa è stata introdotta dall'art. 9 della L. 86/1990. Inizialmente, infatti, le ipotesi considerate costituivano circostanze aggravanti della corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.; oggi, con la previsione di un autonomo titolo di reato che non distingue tra corruzione propria ed impropria, restano sanzionati tutti i comportamenti corrotti. Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale e la previsione principale concerne l'ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Secondo tale fattispecie di reato vi è induzione indebita quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro a oltre utilità non dovute.

Tale fattispecie è stata introdotta dal Legislatore per restringere l'ambito precettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.; prima della riforma, infatti, la condotta si concretizzava nelle due forme dell'induzione e della costrizione. Lo sdoppiamento dell'originaria fattispecie ha introdotto l'art. 319 quater, in linea con le raccomandazioni di carattere internazionale provenienti in particolare dal "Rapporto sulla fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia", ed è caratterizzato da una condotta suggestiva e persuasiva con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario rispetto alla vittima di concussione. Il soggetto passivo del reato in esame dispone di maggiori margini decisionali ma finisce per prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di ottenere un tornaconto personale indebito; per tale motivo è prevista la punibilità. È dunque la differenza tra queste due condotte, precedentemente ricomprese nella formulazione dell'art. 317 antecedente alla riforma, che segna la linea di confine tra l'ipotesi concussiva (costrizione) e l'induzione di cui all'art. 319 quater c.p.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Art. 322 bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300, modificato dalla L. 116/2009, dalla L. n. 190/2012, dalla L. 237/2012, dalla L. 161/2017, dalla L. 3/2019, dal D. lgs. 75/2020 e, infine, dalla L. 114/2024.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320 e 322, c. 3 e 4, e 323 c.p. ai fatti commessi dai soggetti indicati dall' articolo in esame (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Ha altresì previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, oltre che alle persone sopra indicate, alle persone che esercitano attività o funzioni che corrispondono a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri ovvero organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali oppure al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

Il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico. Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

L'ingiusto vantaggio può essere soltanto patrimoniale e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Il danno per il terzo può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo. È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta, sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

L'abusività della condotta deve consistere:

- nella violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;
- nella violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

Il reato richiede il dolo generico.

Anche qui valgono le stesse considerazioni fatte per il reato di peculato.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Con la Legge n. 3/2019 (c.d. Legge Anticorruzione") il delitto di traffico di influenze illecite è entrato a far parte del novero dei reati in relazione ai quali può configurarsi un illecito amministrativo a carico dell'ente.

La L. 9 agosto 2024 n. 114, recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", ha integralmente riscritto il delitto di traffico di influenze illecite.

In particolare, ai sensi del primo comma del predetto art. 346-bis, superando la formulazione recata dalla Legge Anticorruzione, le relazioni del mediatore con il funzionario pubblico devono essere "esistenti" (non solo asserite) ed effettivamente "utilizzate" (non solo vantate); ne deriva che le eventuali condotte di "millanteria" o "vanteria" restano punibili, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, per truffa. Inoltre, l'utilizzo delle relazioni deve avvenire con dolo intenzionale.

Infine, la descrizione della condotta viene modificata al fine di prevedere che la dazione o la promessa, per sé o per altri, dell'indebito, consistente in denaro o altra utilità di natura necessariamente economica, deve essere finalizzato alla remunerazione dell'agente pubblico, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o alla realizzazione di un'altra mediazione illecita.

A tal fine, il secondo comma reca l'esplicita definizione di "altra mediazione illecita", consistente nell'intervento per indurre l'agente pubblico a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Al nuovo quarto comma si estende l'aggravante prevista se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, anche a carico dei membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell'Unione europea.

- **Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Attraverso tale disposizione, il legislatore mira a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali imprescindibili presupposti di una circolazione monetaria regolare. La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione (fabbricazione di monete da parte di enti non autorizzati) o alterazione (modifica del valore della moneta genuina) di monete; introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione,

spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Tale norma tutela la certezza e l'affidabilità del traffico monetario e punisce chi altera monete della qualità indicata nel precedente articolo o chi, rispetto alle monete così alterate, le detiene, le spende o le mette in circolazione, le acquista o comunque riceve al fine di metterle in circolazione.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con chi le ha alterate.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

È la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede; in questo caso la scienza della falsità delle monete è posteriore alla ricezione delle stesse mentre nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 455 c.p. tale consapevolezza della falsità deve sussistere nel colpevole al momento della ricezione.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, sono valori di bollo la carta bollata, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto. La ratio di tale norma consiste nella scelta di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione per rispondere alla necessità di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Tale articolo, come sostituito dall'art. 15, c. 1, lett a) della L. 99/2009, punisce la contraffazione, l'alterazione nonché l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il secondo comma prevede la punizione per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Ai fini della punibilità la condizione essenziale è che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La norma, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal precedente articolo, punisce l'introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti.

• **Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio**

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La norma mira a sanzionare chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia usando cioè quelle

forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzata o che l'autore appartenga a tali ambienti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, non essendo richiesta la qualifica di imprenditore, essendo anzi sufficiente l'esercizio, anche occasionale o temporaneo, di una delle suddette attività.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Tale articolo punisce chiunque cagioni un nocumento a un'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati nazionali esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

La condotta materiale consiste nella consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità. La frode in commercio si sostanzia dunque in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace, anche se annullabile.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze non genuine come genuine

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio: esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc..

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui si sia a conoscenza. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

L'art. 517 quater c.p. punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di indicazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione di prodotti agroalimentari con le citate indicazioni contraffatte, al fine di ricavarne un profitto. Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, i delitti previsti dai commi primo e secondo, sono punibili a condizione che sia stato osservato quanto previsto da leggi interne, da regolamenti comunitari e dalle convenzioni nazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- **Art. 25-ter Reati societari**

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Per tale fattispecie di reato, prevista dal comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001 alla Società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

La condotta illecita, nel nuovo articolo 2621 c.c., consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti, quando la comunicazione degli stessi è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; salvo le ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità, il reato procedibile d'ufficio.

Il primo elemento di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile, è il passaggio da contravvenzione a delitto. Gli ulteriori principali elementi si possono così sintetizzare: scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621); per quanto riguarda il dolo, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e viene espressamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello

dell'omissione di "fatti materiali rilevanti" sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge; è stato introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il riferimento alle modalità del falso, che deve essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" (2621 c.c.), appare collegato sia alla scomparsa delle soglie di punibilità che alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità, di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile.

Art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, occorre richiamare l'art. 2621-ter c.c. secondo il quale "il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis".

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società stessa. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate, di cui al primo comma dell'articolo 2622 c.c., che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621, sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché di danno in quanto scompare ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono inasprite in quanto dalla reclusione da uno a quattro anni si passa alla reclusione da tre a otto anni; scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità che erano previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622; anche in questo caso è mutato il riferimento al dolo in quanto permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, tuttavia viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nell'articolo in esame il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa

appartiene; è stato introdotto, come nell'articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

Il D.lgs. 39/2010 – Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

In un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali dalla legge. Stante l'esplicito riferimento nel D.lgs. 231/2001 al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., il reato si può imputare alla società solamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, ovvero il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche previste dall'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Inizialmente, l'articolo in esame, prevedeva anche l'attività di revisione, oltre a quella di controllo; l'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010 ha soppresso le parole «o di revisione» dalla presente norma e le attività d'impedito controllo ai revisori, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. che è espressamente ricompreso fra i reati presupposto ex D.lgs. 231, non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Difatti, la nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione è attualmente disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 che non è espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla norma rappresenta il momento consumativo del reato. Il requisito del danno, dunque, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo, di cui al primo comma, in cui non è prevista la causazione del danno e l'oggetto di tutela è rappresentato dall'attività di controllo in sé.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Tale fattispecie di reato è prevista a tutela dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale, a garanzia dei diritti di creditori e di terzi, si configura nel caso in cui gli amministratori restituiscano, anche in maniera simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci oppure liberino questi ultimi dall'obbligo di eseguirli.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Per quanto concerne la distribuzione degli utili, occorre distinguere tra i cosiddetti utili fittizi e reali; deve ritenersi fittizio e dunque non ripartibile, quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. È da ritenersi reale quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite e può quindi dirsi effettivamente conseguito. L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La norma prevede inoltre che, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Il presente articolo configura una contravvenzione sanzionata con una pena più mite rispetto alla previgente disciplina, che considerava la fattispecie come delitto, punibile con la stessa pena delle false comunicazioni sociali.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. La disposizione considera dunque due ipotesi delittuose, già previste dalla passata disciplina, descrivendole però con maggiore tassatività e determinatezza, tipizzando l'illecito conformemente ai principi generali del diritto penale ed abbandonando la tecnica del mero rinvio alle disposizioni civilistiche.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionino danno ai creditori stessi. Perché il reato sussista è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Tale norma è dunque finalizzata alla tutela dei creditori più che all'integrità del capitale sociale.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Il reato è configurabile quando un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società – con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – rechi alla stessa o a terzi un danno, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile. Il reato sussiste solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi, da ritenersi di natura patrimoniale. Dunque, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

Inoltre, la norma in esame, introdotta dalla L. 262/2005, rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare, sia agli altri membri del consiglio che ai sindaci, ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La disposizione, a tutela dei creditori, sanziona le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale nella fase della formazione e dell'aumento, impedendo i cosiddetti fenomeni di "annacquamento" ovvero che siano costituite società prive di un adeguato capitale.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

È un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci ovvero senza aver provveduto all'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, prima della soddisfazione dei creditori stessi. Il reato sussiste unicamente se dalla

condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati

Tale fattispecie di reato è stata di recente modificata dal Decreto legislativo, 15/03/2017 n° 38. Il reato in esame precedentemente era di danno, e prevedeva come delittuosa la condotta, salvo che il fatto fosse previsto come più grave reato, di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di sindaci e dei liquidatori che, a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compivano ovvero omettevano di compiere atti in violazione di obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La nuova fattispecie è invece costruita in termini di reato di mera condotta; tale condotta attualmente consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratore, direttore, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o in violazione degli obblighi di fedeltà che ne conseguono dal ricoprire le succitate cariche. È ugualmente punibile il fatto commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti. La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Con la Legge n. 3/2019 il reato in esame è divenuto procedibile d'ufficio e per l'instaurazione di un procedimento penale, eventualmente anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, sarà dunque sufficiente una denuncia/esposto.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

L'articolo in esame è stato introdotto con il D.lgs. 38/2017 e prevede una fattispecie che si articola in due ipotesi: la prima consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci; liquidatori) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; la seconda condotta prevede che amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 (c.d. Legge Anticorruzione) ha modificato il presente articolo eliminando la querela quale condizione di procedibilità.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

L'influenza de quo è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. L'uso del termine "determinare" sottolinea che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, nella cui fattispecie la riforma del 2002 ha unificato una molteplicità di figure al fine di realizzare una maggiore determinatezza del reato. I beni giuridici tutelati sono rappresentati dagli interessi generali dell'economia pubblica e dal regolare funzionamento del mercato. Con la pubblicazione della Legge 9 settembre 2025, n. 132, sono stati introdotti principi e disposizioni in materia di intelligenza artificiale (IA), con l'obiettivo di promuoverne un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in coerenza con il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

Tra le principali modifiche rilevanti, è stata introdotta un'aggravante per il reato di aggioaggio (art. 2637 c.c.): quando tale reato è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena prevista è la reclusione da 2 a 7 anni, con possibili riflessi sul profilo di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 2638 c.c. commi 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il reato in questione può realizzarsi in due diverse ipotesi: nella prima sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La seconda ipotesi invece si realizza indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva. Si precisa inoltre che, con il d.lgs. n. 180 del 2015, è stato aggiunto il comma 3-bis, secondo cui «agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di

recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

Ai sensi del decreto di recepimento, ovvero il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, l'Autorità investita dei poteri di risoluzione è la Banca d'Italia; inoltre, per poteri di risoluzione si intendono quelli conferiti a tale Autorità per poter avviare, in caso di crisi di una banca, un processo di ristrutturazione, al fine di evitare l'interruzione nei servizi offerti e la liquidazione della stessa.

Art. 54 D.Lgs. 19/2023 Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019

Tale articolo punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 -atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera- forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

- **Art.25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.).

In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito societario il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti, la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità amministrativa da reato della società), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

- **Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 2006, per bandire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (la norma precisa che ai fini della disposizione sono da considerarsi tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica cagioni medesimi effetti), ha introdotto nel codice penale l'articolo 583 bis che punisce, con la reclusione da quattro a dodici anni, "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili."

La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (come ad esempio, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, etc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

- **Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale**

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

Il primo comma di tale articolo sanziona penalmente chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero ne trae profitto. Il secondo comma prevede inoltre la punizione, in via sussidiaria, per chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

Tale norma sanziona condotte eterogenee quali la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione di materiale pornografico utilizzando minori di diciotto anni, ovvero il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, o il trarre comunque profitto dai suddetti spettacoli, oppure commerciare il materiale pornografico anzidetto. Fuori da tali ipotesi, la stessa norma sanziona inoltre chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o

pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché, de residuo, chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in questione. È prevista infine una sanzione anche per chi assiste ad esibizioni o spettacoli in cui siano coinvolti minori.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali. Il legislatore, all'ultimo comma precisa la nozione di immagini virtuali: devono essere realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Tale norma punisce chi "recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediate inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi" oppure realizza tali condotte nei confronti di minori di età. Il Decreto Legislativo n. 24/2014, "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime", con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/36/EU, ha apportato rilevanti modifiche all'articolo in questione, che è stato interamente riscritto; è stato infatti specificato il modo con il quale avviene la tratta di persone, è stata eliminata la circostanza aggravante ad effetto speciale, mediante la quale, la previgente formulazione prevedeva l'applicazione nel caso in cui i delitti (ex art. 601 c.p.) avessero come vittime i minori infradiciottenni e finalizzati allo sfruttamento della prostituzione ed al prelievo di organi. Per il reato di cui all'articolo 601 del Codice Penale, la

pena della reclusione è da 8 a 20 anni, anche nel caso in cui la persona offesa è un minore; infatti, l'ultimo comma del citato articolo non prevede alcun inasprimento di pena laddove la vittima sia un infradiciottenne, aggiungendo anche che tale pena si applica anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma. Dal novellato articolo 601 del Codice Penale si comprende come il Legislatore abbia voluto conformarsi a quanto stabilito al paragrafo 1, articolo 2 della Direttiva 36/2011/EU, non solo ampliando il concetto del delitto di tratta, ma anche specificando le diverse modalità con le quali essa si realizza. Inoltre, al fine di porre un ulteriore freno al fenomeno del traffico di essere umani, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) l'introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all'art. 601, i quali puniscono con un'apposita circostanza aggravante specifica, il comandante o l'ufficiale della nave che trasporta i soggetti indicati dalla norma.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell'elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. La fattispecie in esame, attualmente risulta infatti legata dal requisito dello svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione", andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento", ma anche chi "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno". Deve inoltre aggiungersi che, rispetto alla fattispecie previgente, l'uso di violenza, minaccia o intimidazione sono oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli "indici di sfruttamento" di cui all'art. 603-bis c.p., assumono un significato più ampio, essendo oggi alcuni di essi parametrati, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a tali condotte anche solo "reiterate". Di particolare importanza risulta essere anche l'indice di sfruttamento relativo alla "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro" che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

Risponde di tale delitto, introdotto dalla Legge n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori), chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il legislatore del 2012 ha voluto tipizzare espressamente la condotta di adescamento, intendendo per tale qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- **Art. 25-sexies Abusi di mercato**

Art. 184 D.lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate

Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

Art. 185 D.lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo svolgimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 187bis D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate

L'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari, già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli insiders secondari, e quindi quei soggetti che abbiano acquistato, venduto o compiuto operazioni su strumenti finanziari quotati sulla base di informazioni privilegiate che hanno ottenuto da un "intra-neo", laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari. L'unica differenza consiste nel fatto che le condotte poste in essere dagli insiders secondari sono punite sia a titolo di dolo che di colpa.

Art. 187ter D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato

La presente disposizione amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa di cui al precedente art. 185, e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o "siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", a prescindere quindi dagli effetti e senza richiedere dunque, ai fini della sanzionabilità, quel carattere di concreta idoneità delle notizie false ad alterare i prezzi previsto dall'art. 185.

- **Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 delinea due fattispecie di illecito dell'ente in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di due distinte ipotesi delittuose: la prima consiste nel delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; la seconda riguarda il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tali fattispecie di illeciti, sia omicidio colposo che lesioni gravi e gravissime di seguito trattate, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro il criterio di "vantaggio", di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l'ente è rappresentato dal risparmio delle spese necessarie per l'attuazione delle norme cautelari previste dalla legge per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

- **Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Sono state così apportate varie modifiche alle fattispecie *lato sensu* riciclatorie (ovvero i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio previsti rispettivamente agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.), estendendo la platea dei reati presupposto anche alle contravvenzioni (purché punite con pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e includendo i delitti colposi come

presupposto anche dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Alla dilatazione del perimetro di rilevanza penale dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio corrisponde una parallela dilatazione dell'area di rilevanza dei rispettivi illeciti amministrativi dipendenti da reato richiamati dall'art. 25-octies del Decreto 231/2001 e, di conseguenza, del perimetro di rischio punitivo che gli enti sono chiamati a governare.

Art. 648 c.p. Ricettazione

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Il secondo comma dell'articolo in esame prevede l'aggravante specifica se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e cioè di un'attività svolta in maniera stabile e per la quale sia previsto un compenso economico.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

La Legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 ha determinato l'inserimento dell'art. 648 ter.1 nel codice penale, subito dopo i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La disposizione prevede la punibilità per chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ha impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi (denaro, beni o altre utilità) della commissione del suddetto delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono tuttavia punibili le condotte per cui tali beni o altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione ovvero al godimento personale. È considerata un'aggravante il verificarsi di queste condotte nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di qualsiasi altra attività professionale. La pena è invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità provenienti dal delitto.

- **Art. 25-octies 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

In data 29.11.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio".

Tale novella introduce nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies.1 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati:

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Tale fattispecie incriminatrice punisce le condotte di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione non solo di "carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi", ma anche di "ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti". L'oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti "materiali" di pagamento, si estende per effetto delle modifiche apportate a tale articolo dal D. Lgs. 184/2021 a tutti gli strumenti di pagamenti diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli strumenti immateriali.

Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il reato previsto dall'art. 493-quater è stato introdotto nel codice penale proprio dal D. Lgs. 184/2021. Tale nuovo delitto punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Si tratta di un reato comune, punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte suddette assumono rilevanza penale quando siano poste in essere con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e

autoriciclaggio. Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne. Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito. La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110 c.p., non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione. Certo, il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, ha inserito nel corpo dell'art. 512-bis c.p., rubricato Trasferimento fraudolento di valori, un nuovo comma, il secondo, relativo all'elusione fraudolenta della documentazione antimafia; prevede l'applicazione della pena prevista per le condotte di cui al primo comma a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. Tale comma si pone in un rapporto di specialità rispetto alla previsione del comma 1 e si colloca nell'ambito di attuazione del PNRR, delineando delle procedure per la prevenzione del contrasto delle frodi nell'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La condotta elusiva ha come oggetto le disposizioni di documentazione antimafia ovvero – ex art. 84 d.lgs. n. 159/2011 – la comunicazione antimafia e l'informazione antimafia e, quindi, le certificazioni poste a base di tali provvedimenti amministrativi, che nell'economia del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) sono requisiti essenziali perché un operatore economico possa partecipare ad una gara pubblica ed eseguire la prestazione appaltata. Pertanto, anche il profilo soggettivo risulta diverso da quello del comma 1: qui, infatti, sebbene la norma lo costruisca come un reato comune, nei fatti si tratta di un delitto a soggettività ristretta. La documentazione antimafia, infatti, ex art. 85 d.lgs. n. 152/2011, è richiesta – nel caso di imprese individuali – al titolare e al direttore tecnico, mentre – nel caso di enti – al direttore tecnico, al legale rappresentante, ai componenti dell'organo amministrativo e via continuando, ossia a chi esercita un'attività d'impresa in vari ruoli.

Così, anche l'oggetto della condotta viene descritto nuovamente in funzione della documentazione antimafia, individuandolo nella i) titolarità dell'impresa, ii) nell'appartenenza delle quote sociali e iii) nelle persone che rivestono le cariche sociali ovvero l'oggetto di valutazione della comunicazione e dell'informazione antimafia.

A questo punto, la norma in commento presenta quella che sembra una condizione obiettiva di punibilità estrinseca: prevede, infatti, come momento di consumazione del reato la

partecipazione dell'operatore economico alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici o all'esecuzione di appalti o di concessioni.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

Il legislatore con il suddetto D. Lgs. 184/2021 interviene sul reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. introducendo al comma 2 una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il reato di frode informatica è già previsto come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, tuttavia, nell'ipotesi dell'art. 24 diviene rilevante per l'Ente la sola ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, ai sensi dell'art. 25-octies.1, l'Ente può essere ritenuto responsabile anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

- **Art. 25-octies.2 – Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea**

L'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 211/2025, inserisce tra i reati presupposto le condotte penalmente rilevanti relative alla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, recepite nel nostro ordinamento. La norma mira a sanzionare la partecipazione, l'elusione o l'inosservanza di divieti imposti dall'UE, quali congelamento di beni, divieto di transazioni economiche o finanziarie, trasferimenti patrimoniali vietati, riconoscendo rilevanza penale anche a comportamenti commissivi e omissivi che impediscono l'attuazione delle misure restrittive.

Il sistema sanzionatorio previsto per il nuovo reato presupposto dell'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 combina sanzioni pecuniarie e interdittive, con l'obiettivo di garantire efficacia deterrente e proporzionalità rispetto alla dimensione dell'ente.

Le sanzioni pecuniarie vengono determinate dal giudice in percentuale sul fatturato globale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente, con fasce maggiori per le fattispecie più gravi, in modo da rendere la pena effettivamente dissuasiva anche per enti di grandi dimensioni o gruppi multinazionali.

Le sanzioni interdittive possono comprendere la sospensione temporanea o l'interdizione dall'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la revoca o sospensione di autorizzazioni, licenze o concessioni, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna; nei casi più gravi, quando l'ente sia stabilmente utilizzato per agevolare le violazioni delle misure restrittive UE, è prevista la possibilità di interdizione definitiva. Infine, il sistema prevede anche sanzioni accessorie, tra cui la confisca del profitto o del prezzo del reato, rafforzando la tutela dell'interesse pubblico e l'efficacia preventiva della normativa.

Le fattispecie di reato ricomprese nella norma in esame sono:

Violazione delle misure restrittive UE (art. 275 bis c.p.):

Sanziona chiunque elude, aggira o ignora consapevolmente le misure restrittive dell'UE, violando divieti specifici relativi a fondi, risorse economiche o operazioni vietate, anche se indirettamente. La norma qualifica tali condotte come delitti autonomi, distinguendoli dalle semplici violazioni amministrative, con attenzione al dolo specifico e alla coscienza della misura restrittiva da parte del soggetto agente.

Violazione degli obblighi informativi connessi a misure restrittive (art. 275 ter c.p.):

Punisce chi omette di fornire agli organi di controllo competenti le informazioni richieste sull'attuazione delle misure restrittive. Dal punto di vista giuridico, la norma rileva sia sul piano della colpa organizzativa sia su quello della responsabilità per omissione, configurandosi come condotta penalmente rilevante anche quando deriva da inadempimenti procedurali o amministrativi.

Violazione delle condizioni di autorizzazione per attività soggette a misure restrittive (art. 275 quater c.p.):

Sanziona chi esercita attività economiche soggette a restrizioni o autorizzazioni previste dalle misure UE in violazione delle condizioni stabilite. La fattispecie ha rilevanza penale autonoma, poiché la violazione compromette la finalità vincolante della misura restrittiva e comporta la responsabilità dell'ente in caso di vantaggio diretto o indiretto.

- **Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Art. 171, primo comma, lett. a-bis) della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette o parte di esse. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Art. 171, terzo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, purché tali condotte offendano l'onore e la reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi

contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

Art. 171-bis, secondo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

La norma punisce due tipologie di condotte: a) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; b) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

1. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Sono previste delle aggravanti per chi:

a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

La norma punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.

Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti

selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

- **Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La ratio della norma sta nel tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

- **Art. 25-undecies Reati ambientali**

REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

La norma prevede la punibilità per chiunque cagiona abusivamente una compromissione (condotte lesive caratterizzate dalla produzione di danni almeno potenzialmente irreversibili) o un deterioramento (richiama condotte rimediabili che causano comunque lesioni non irrilevanti) significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La norma prevede inoltre una configurazione aggravata ad efficacia comune, qualora "l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-ter c.p. Disastro ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 del codice penale (che sanziona il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) risponde penalmente chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale. La norma fornisce le seguenti puntuali definizioni del concetto di disastro ambientale penalmente rilevante:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui è prevista un'aggravante ad efficacia comune nel caso in cui il "disastro venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta al vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

Risponde penalmente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, "chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività". È previsto un aumento di pena se da tali condotte ne consegue il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Ulteriormente vengono ritenute aggravate le condotte dalle quali derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

La disposizione in esame prevede un aumento delle pene qualora:

- una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra;
- una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;

- dell'associazione ex art. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE

ACQUA

art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili.

- *Art. 137 c. 2:* Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.
- *Art. 137, c.3:* Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.
- *Art. 137, c.5, primo periodo:* Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente.
- *Art. 137, c.5, secondo periodo:* scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006.
- *Art. 137, c.11:* Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

- *Art. 137, c. 13*: Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

RIFIUTI

D.lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

- *Art. 256, c.1, lett. a)*: attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- *Art. 256, c.1, lett. b)*: attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- *Art. 256 c.3, primo periodo*: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c.3, secondo periodo*: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 4*: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- *Art. 256, c. 5*: attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 6, primo periodo*: effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

BONIFICA DEI SITI

- *Art. 257, c.1*: Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.
- *Art. 257, c.2*: omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

- Art. 258, c.4, secondo periodo: predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

- *art. 259, c.1:* "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) 87, del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

- *Art. 260-bis c. 6 e 7 secondo e terzo periodo, e 8 primo e secondo periodo:* "Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (...) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi."

La condotta criminosa riguardava la gestione fraudolenta del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 (c.d. Sistri, che prevede una serie di procedure dirette a garantire il tracciamento digitale dei rifiuti, dal momento della loro produzione al momento del loro smaltimento o recupero finale).

Sono previste 3 condotte di reato alternative:

- a) falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti in merito a natura, composizione, e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; suo inserimento nel Sistri;
- b) trasporto rifiuti con certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- c) trasporto rifiuti con copia cartacea scheda Sistri fraudolentemente alterata.

Si precisa tuttavia che le sanzioni cui agli articoli 260-bis e 260-ter del d.lgs. 152 del 2006 (e vale a dire le sanzioni relative al SISTRI) non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio

2019. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, vigendo per il sistema delle sanzioni amministrative il principio della tendenziale irretroattività della norma (anche se più favorevole).

Con la Legge di conversione del decreto semplificazioni - ossia con la legge n. 12 del 11 febbraio 2019 - sono infatti state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti.

Il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è stato ufficialmente abolito con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che i relativi contributi non sono dovuti ad alcun titolo.

In sostituzione dell'abolito SISTRI, la succitata legge ha introdotto un nuovo sistema di tracciabilità elettronica denominato "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" le cui modalità operative e le cui procedure e termini utili all'iscrizione dei Soggetti obbligati o aderenti su base volontaria saranno stabiliti con successivo apposito Decreto interministeriale.

Orbene, secondo le nuove previsioni, i soggetti obbligati all'adesione al nuovo sistema di tracciabilità elettronica sono:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
4. gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
5. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
6. i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del TUA, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, e cioè:
 - oltre a tutti i soggetti sopra richiamati;
 - i produttori di rifiuti non pericolosi che svolgono le attività artigianali, industriali e di trattamento delle acque con più di dieci dipendenti.

Nelle more della piena operatività del nuovo Registro elettronico, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori ottemperando ai previgenti oneri, vale a dire la tenuta e l'uso dei tradizionali Registri di carico e scarico, nonché dei Formulari per il trasporto dei rifiuti.

SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA

art. 279, c.5 – Emissioni in atmosfera: Emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Recentemente, con l'entrata in vigore del Decreto-Legge 116/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, il legislatore ha aggiornato il D.Lgs. 231/2001 introducendo modifiche significative in materia di reati ambientali.

In particolare, il decreto ha esteso il catalogo dei reati presupposto con il nuovo art. 25 undecies, rubricato "Reati ambientali", includendo sia fattispecie già esistenti sia nuove tipologie di illecito.

Tra le nuove fattispecie inserite nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) figurano:

- Art. 255 bis TUA: abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
- Art. 255 ter TUA: abbandono di rifiuti pericolosi.

Inoltre, il decreto ha previsto ulteriori reati presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2001:

- Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis TUA);
- Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.).

Il provvedimento ha anche inasprito le pene relative ai reati ambientali già esistenti (ad esempio art. 256 TUA, art. 258 TUA e art. 452 sexies c.p.) e ha rafforzato il sistema sanzionatorio applicabile agli enti, prevedendo: sanzioni pecuniarie fino a 1.200 quote per le ipotesi più gravi; sanzioni interdittive estese, fino all'interdizione definitiva nei casi in cui l'ente sia stabilmente utilizzato per agevolare la commissione dei reati ambientali.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Art. 1, c.1:

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato;
- utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;

- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 1, c.2

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 1 c.1.

Art. 2, c.1.

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- Inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato;
- Utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- Trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- Commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;
- Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Reg. (CE) n.338/97.

Art. 2, c. 2.

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 2 c.1.

Art. 6, c. 4.

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 3 bis, c.1.

- Falsificazione o alterazione di certificati o licenze;
- False dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza;
- Utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione;
- Omessa o falsa notifica all'importatore.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Art. 3, c.6.

Autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal REG. CE n. 3093/94.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 -ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

Art. 8, c. 1 e 2 - *Inquinamento doloso dei mari.*

Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Art. 9, c.1 e 2 - *Inquinamento colposo dei mari.*

Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

● **Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998

Il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 12-bis richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni

La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio

venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998). La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. La pena è aumentata se ricorrono due o più delle condizioni precedenti (comma 3-bis). La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998).

● **Art. 25-terdecies Razzismo e Xenofobia**

Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966"

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» che, con lo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, ha introdotto, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

L'art. 5 della succitata Legge Europea ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies rubricato "Razzismo e xenofobia" che prevede la punibilità dell'ente in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 3 comma 3 bis, della L.654/1975. L'articolo in questione punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla Legge Europea 2017- della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Occorre però precisare che il recente D.lgs. 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha disposto – con l’art. 7, comma 1, lettera c) – l’abrogazione dell’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 in quanto norma sostituita dall’art. 604-bis del Codice Penale, e particolarmente dal comma 3 che riproduce integralmente l’abrogato comma 3-bis, senza però intervenire sull’articolo 25-terdecies del Decreto Legislativo 231/2001, con evidente difetto di coordinamento tra le due norme in relazione al reato in esame.

Pur tenendo presente il principio di legalità di cui all’art. 2 del D.lgs. 231/2001 che sembrerebbe deporre a favore di una non rilevanza del nuovo 604-bis c.p. a fini 231, la mancanza di precedenti giurisprudenziali in merito, in un’ottica prudenziale, induce tuttavia a tener conto anche di tale fattispecie.

In termini concreti è, pertanto, raccomandabile che:

- il Codice Etico contenga apposita disposizione per i destinatari di divieto di comportamenti o atti nell’esercizio delle attività aziendali configurabili come fattispecie rilevanti ai fini del predetto 604-bis comma 3;
- siano adottati appositi protocolli per le risorse umane;
- per le aziende che utilizzano forme di comunicazione esterna e pubblicità, siano introdotti appositi protocolli di controllo preventivo volti ad evitare messaggi configurabili quali violazioni della predetta norma penale.

• **Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati**

La Legge 3 maggio 2019, n. 39, entrata in vigore il 17/5/2019, ha disposto – con l’art. 5, comma 1 – l’introduzione dell’art. 25-quaterdecies che dispone quanto segue: « 1. *In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

L’art. 1 della L. 401/1989, a cui il predetto art. 25-quaterdecies rimanda, punisce il delitto di frode in competizioni sportive; l’art. 4, invece, riguarda e l’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Solo per i delitti sarà possibile applicare sanzioni interdittive, con una durata minima di 1 anno.

Il reato di frode sportiva punisce *chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e*

leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; punisce con le stesse pene il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

L'art. 4 ricomprende numerose fattispecie sia di delitti che di contravvenzioni. Prevede la punibilità per:

- chi esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse oppure di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- chiunque organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o da UNIRE;
- l'esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- coloro i quali vendano sul territorio nazionale, senza autorizzazione alcuna da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;
- chi partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- chi organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;
- chiunque, quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse, in qualsiasi modo pubblicizzi il loro esercizio;
- chiunque in Italia pubblicizzi, in qualsiasi modo, giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti in maniera abusiva;
- chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero;
- chi effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la suddetta raccolta o prenotazione, del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi.

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha introdotto la previsione della responsabilità amministrativa da reato degli enti in caso di commissione di delitti in materia tributaria a vantaggio degli stessi, limitando tuttavia l'intervento al reato di frode fiscale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000. La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha disposto – con l'art. 1, comma 1 – la conversione, con modificazioni, del suddetto Decreto estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche a chi si avvalga nella dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (art. 3 del D.lgs. n. 74/2000), emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da aperte dell'erario (art. 11).

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della c.d. Direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), sono state apportate modifiche sia al codice penale sia al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Fra l'altro, l'art. 5, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 75 del 2020 aggiunge all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157/2019, un nuovo comma 1-bis con il quale si estende l'elenco dei reati tributari che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, introducendo i delitti di: dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000). Tali reati rilevano ai fini del D.lgs. n. 231/2001 esclusivamente se commessi «anche in parte nel territorio di un altro Stato membro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

Di seguito una disamina degli articoli del D.lgs. 74/2000 richiamati nell'articolo 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

Art. 2 commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

L'articolo in esame è stato riformato dall'art. 39, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 124/2019. Questa disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Ai fini della configurabilità del reato non è previsto il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova quindi applicazione indipendentemente dall'ammontare di imposta evaso.

La dichiarazione, oltre ad essere infedele è altresì fraudolenta perché supportata da documentazione falsa, idonea ad ostacolare le attività di accertamento o a suffragare l'esposizione non veritiera dei dati in essa indicati. L'oggetto materiale del reato è costituito dalle fatture e da altri documenti equivalenti alla fattura (nota, parcella, conto e simili) ovvero da altri documenti – quali, ad esempio, scontrini fiscali, ricevute fiscali, note di credito

e di addebito, DDT, schede carburante – cui la normativa tributaria attribuisce livello probatorio. L'inesistenza di tale documentazione può essere oggettiva (qualora sia riferita ad operazioni, in tutto o in parte, realmente mai avvenute) o soggettiva (se l'operazione documentata sia in realtà intercorsa tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella fattura stessa). Si tratta di reato commissivo che si realizza in due momenti distinti: l'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quale condotta strumentale e propedeutica rispetto all'azione tipica del reato che consiste nella successiva indicazione degli stessi in una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'I.V.A.

Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 74/2000, non è punibile a titolo di tentativo. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione). Secondo un indirizzo giurisprudenziale (Cfr. Cass. Sez. 3, n. 52411 del 19/6/2018), tale elemento soggettivo è compatibile con il dolo eventuale che può ravvisarsi nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evento evasivo della norma.

L'art. 39, comma 1, lett. b), del D.L. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inserito alla norma in esame l'art. 2-bis che prevede una pena più bassa quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a centomila euro. Superata tale soglia, l'illecito è dunque ritenuto di maggiore gravità e per tale ragione pare possa ritenersi come circostanza attenuante. Tuttavia, la natura autonoma potrebbe essere argomentata dalla distinzione nell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 delle due ipotesi come se si trattasse di reati diversi, riconducendo ad essi differenti sanzioni.

Giova precisare che l'art. 39, comma 1, lett. q), prevede per il reato de quo l'applicazione della confisca "in casi particolari" ex art. 240-bis c.p. quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a duecentomila euro.

Art. 3 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Si tratta di una fattispecie residuale rispetto al reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". La condotta costitutiva del delitto in esame, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 158/2015, ha una struttura "bifasica", in quanto il reato si perfeziona con la dichiarazione mendace (prima fase), supportata dalla commissione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero, in via alternativa, l'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi fraudolenti (seconda fase). I mezzi fraudolenti, in questo caso, devono essere diversi dalle fatture false e possono essere considerati tali, ad esempio, l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome eccetera. Qualora l'attività ingannatoria prodromica sia posta in essere da altri, il soggetto agente deve averne consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione. Secondo una recente pronuncia della Cassazione (cfr. Sez. 3 n. 19672/2019), nel caso in cui un professionista abilitato rilasci un mendace visto di conformità (ai sensi

dell'art. 35 del D.lgs. 241/1997) o un'infedele certificazione tributaria (ex art 35 del succitato decreto) ai fini degli studi di settore, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria in errore così da integrare il concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

È richiesto il dolo specifico rappresentato dal fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito di imposta inesistente. Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e non è punibile a titolo di tentativo.

Anche per questo reato è prevista la confisca allargata quando l'imposta evasa è superiore ad euro centomila.

Art. 4 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

Tale norma si applica in via residuale rispetto alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs. 74/2000 ed a quella di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.lgs. 74/2000.

È escluso il concorso con la fattispecie ex art. 2 D.lgs. 74/2000 quando la condotta materiale ha ad oggetto la medesima dichiarazione, mentre non opera laddove le condotte siano diverse (omissione di elementi attivi; dichiarazione di elementi passivi inesistenti).

La norma punisce chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando ricorrono congiuntamente due soglie di punibilità:

- 1) imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000;
- 2) elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore ad € 2.000.000.

Il reato, che si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (dichiarazione di elementi attivi fittizi o elementi passivi inesistenti). Se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza dei controlli, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali; se le valutazioni complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 % da quelle corrette.

La legge n. 157/2019 ha elevato la cornice edittale della norma: il decreto fiscale prevedeva che si passasse dalla reclusione da uno a tre anni alla reclusione da 2 a 5 anni, mentre la legge di conversione ha assestato la cornice da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni e sei mesi.

Art. 5 D.lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

Tale norma punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione). Il reato si consuma al momento scadenza del termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione successivamente alla scadenza del termine ordinario.

Se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. È prevista la reclusione da 2 a 5 anni.

Art. 8 D.lgs. 74/2000 commi 1 e 2-bis Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Ai sensi dell'articolo in esame, soggetto attivo del reato può essere chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti utilizzabili da terzi per fini di evasione fiscale. Il reato sussiste anche qualora non sia conseguito il risultato di evasione fiscale in quanto è sufficiente che lo stesso costituisca lo scopo della falsità. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti rientra tra i reati c.d. "non dichiarativi". Rappresenta il caso speculare alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti, di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000, che punisce l'autore che percepisce e utilizza il documento, al fine di evadere l'imposta diretta o sul valore aggiunto; l'art. 8 punisce infatti la condotta di chi, a monte, emette la fattura o il documento – per operazioni inesistenti – destinato ad altro soggetto al fine di consentirgli l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il momento consumativo del reato coincide con l'emissione o il rilascio della fattura o del documento inesistente all'utilizzatore non essendo richiesto che pervenga al destinatario né che quest'ultimo lo utilizzi; qualora vi siano più episodi in un unico periodo di imposta, si consuma nel momento di emissione dell'ultima fattura o dell'ultimo documento inesistente. In generale, possono considerarsi "altri documenti per operazioni inesistenti" quei documenti che attestano l'esistenza di una prestazione e quindi la fondatezza di una deduzione o detrazione: parcella, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, nota di credito o di addebito, bolla doganale, c.d. autofattura, scheda carburanti.

Il comma 2-bis, inserito dal D.L. 124/2019, prevede un'attenuante che fissa una pena più bassa quando l'importo relativo ad operazioni inesistenti indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad euro centomila.

Art. 10 D.lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

La norma in esame è posta a tutela di un corretto esercizio dell'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria. Questa fattispecie trova applicazione in via residuale, qualora non ricorra un più grave reato. Si tratta di reato comune che può essere commesso da chiunque per favorire l'evasione di terzi. La condotta consiste nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili e dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione così da non consentire la determinazione del reddito o del volume di affari. Costituiscono scritture contabili il libro giornale, registri IVA acquisti, corrispettivi, fatture emesse, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili etc.; tra i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali vi sono invece fatture emesse, fatture acquisto, ricevute fiscali, scontrini fiscali, bolle di accompagnamento o DDT. Il dolo specifico è ravvisabile nella finalità di evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione; trattandosi di reato di evento e non essendo tale fattispecie richiamata dall'art. 6 del D.lgs. 74 /2000, è punibile il tentativo quando, nonostante l'occultamento o la distruzione della documentazione contabile, l'amministrazione finanziaria ricostruisca ugualmente e in maniera analitica il reddito o il volume di affari in base ad altri elementi.

Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 Indebita compensazione

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad € 50.000. Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il reato si consuma nel momento della realizzazione dell'indebita compensazione. Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. È prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni nel caso di compensazione con crediti non spettanti, e la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di compensazione con crediti inesistenti.

In tema di reati tributari, l'utilizzo in compensazione di un credito Iva derivante da una dichiarazione omessa integra il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti. Ad affermarlo è la Cassazione che si è pronunciata sul caso di un legale rappresentante di una cooperativa, condannato per omessa presentazione della dichiarazione e indebita compensazione di crediti Iva inesistenti, ex articoli 5 e 10 quater del D.lgs. 74/2000, per aver omesso il versamento delle imposte utilizzando un credito Iva scaturente dalla dichiarazione dell'anno precedente non presentata. In particolare, con una interpretazione molto rigida

della disciplina, la Corte ha affermato che possono essere utilizzati in compensazione solo i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche (*ex multis* Cass. penale sez. III, 21/06/2018, n.43627).

Art. 11 D.lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Tale articolo punisce la condotta di colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su quelli altrui, idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario. Il bene giuridico tutelato consiste nel corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dello Stato.

La condotta può consistere nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti su beni propri o di altri (materiale sottrazione di disponibilità), oppure può consistere nell'indicare elementi attivi o passivi diversi da quelli reali nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale (attività di falsificazione relativamente alla consistenza del patrimonio).

Nel primo caso, la consumazione avviene nel momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti su beni propri o altrui; nel secondo caso richiamato dal secondo comma il momento consumativo è quello in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale che viene corredata da elementi attivi o passivi diversi da quelli reali.

Relativamente alla prima ipotesi, si potrebbe configurare il tentativo qualora il contribuente tenti di vendere simulatamente un proprio bene ma poi per cause a lui esterne il negozio non si perfezioni; nel secondo caso, invece, appare non configurabile in quanto fino al momento in cui non viene presentata la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale (momento in cui il reato si consuma) si tratterebbe solo di mere intenzioni.

Nonostante la norma faccia riferimento a "chiunque", si tratta di un reato proprio poiché sono potenziali soggetti attivi del reato coloro i quali siano già qualificati come debitori di imposta.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto scopo della condotta è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva o di ottenere un pagamento delle somme dovute. Il debitore di imposta, attraverso l'impoverimento reale o fittizio del proprio patrimonio, persegue così il fine di pregiudicare la pretesa erariale.

La norma individua anche una soglia di punibilità, al di sotto della quale il reato non è comunque qualificabile: è quindi necessario che l'ammontare complessivo dei debiti, intesi nel loro ammontare complessivo di capitale, sanzioni amministrative correlate ed interessi legali, non sia inferiore a cinquantamila euro.

La confisca allargata è prevista per la fattispecie in esame quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore centomila euro ovvero quando l'ammontare degli

elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre duecentomila euro.

- **Art. 25-sexiesdecies Contrabbando**

L'articolo prevede la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive per violazioni delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (reati in materia di contrabbando), e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (reati in materia di accise). Si elencano di seguito i reati previsti.

REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO (D.lgs. n. 141/24):

Art. 27 (Diritti doganali e diritti di confine)

Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.

Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa dell'Unione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

- a. immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b. immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Art. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione)

Il comma 1 del presente articolo prevede che sia punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a. introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b. fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Art. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele)

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non

corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Art. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)

Il comma 1 del presente articolo prevede che sia punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aero- mobili o il capitano di navi che:

- a. sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b. al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

Secondo il comma 2, la stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a. capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b. comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Art. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti)

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento)

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati)

Il comma 1 punisce chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a. non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
- b. superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati)

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a. nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b. nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c. il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d. nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e. nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)

Il comma 1 prevede quanto segue: quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Secondo il comma 2, chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Secondo il comma 1, per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Secondo il comma 2, per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a. quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b. quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c. quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d. quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e. quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Art. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)

Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del Codice penale.

REATI IN MATERIA DI ACCISE (D.lgs. n. 504/95):**Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)**

L'articolo punisce chiunque:

- a. fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b. sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c. destina a usi soggetti a imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d. effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e. rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f. detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g. detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai

prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Art. 40-bis (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati)

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del D.lgs. n. 504/95 è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a. non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
- b. superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione

amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Art. 40-ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a. nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b. nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c. il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d. nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e. nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 40-quater (Circostanze attenuanti)

Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita)

1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Art. 40-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati)

1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)

L'articolo punisce chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche (con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro).

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui sopra.

Art. 42 (Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 43 (Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a. sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- b. detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

Art. 44 (Confisca)

I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Art. 45 (Circostanze aggravanti)

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a. contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
- b. fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

Per le deficienze riscontrate nella verificaione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

Le sanzioni non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Art. 48 (Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa)

Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

Se nella verifica dei depositi e degli impianti o degli apparecchi di cui sopra si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro.

Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.

Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

- a. degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
- b. dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

La sanzione di cui sopra si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane nei casi in cui è prescritta.

Art. 49 (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)

Il comma 1 prevede che i prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

Il comma 2 prevede che nei suddetti casi, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

- **Art. 25- septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale**

L'art. 3 della Legge n. 22/2022 introduce nel D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati:

Art. 518 bis c.p. Furto di beni culturali

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Art. 518 ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali

Tale norma punisce chiunque si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 518 quater c.p. Ricettazione di beni culturali

Risponde di tale fattispecie incriminatrice punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 518 octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Il reato previsto dall'art. 518 octies c.p. punisce la condotta di colui che forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. È prevista una pena inferiore per chi fa uso di tale scrittura senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Art. 518 novies c.p. Violazione in materia di alienazione di beni culturali

Tale norma punisce le seguenti condotte:

- quella di colui che, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- quella di chi, essendovi tenuto, non presenta nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- quella dell'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518 decies c.p. Importazione illecita di beni culturali

L'art. 518 decies c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Art. 518 undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Tale fattispecie incriminatrice punisce: i) colui che trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; ii) chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché iii) chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518 duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

L'art. 518 duodecies c.p. sancisce quanto segue "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con

la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna".

Art. 518 quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte

L'art. 518 quaterdecies c.p. punisce tali condotte:

- 1) quella di chi al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) quella di colui che, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) quella di chi, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) quella di colui che, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

Art. 25-undevicies – Delitti contro gli animali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 82/2025, il legislatore ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-undevicies, rubricato “reati contro gli animali”, ampliando il catalogo dei reati presupposto attraverso l’inclusione di specifici delitti previsti dal Codice penale in materia di tutela animale.

La disposizione richiama espressamente una serie di fattispecie incriminatrici già esistenti nell’ordinamento penale, sistematizzandole all’interno del modello di responsabilità di cui al decreto e rafforzando il coordinamento tra la disciplina penale sostanziale e il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001. Tale norma prevede sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e sanzioni interdittive fino a 2 anni per gli enti responsabili di tali delitti. Le fattispecie di reato ivi contenute sono:

Art. 544-bis c.p. – Uccisione di animali

La norma punisce chiunque cagiona la morte di un animale senza necessità. La condotta è aggravata quando l’uccisione avviene con sevizie, crudeltà o mediante comportamenti che causano prolungate sofferenze. Il reato tutela direttamente la vita dell’animale come bene giuridico autonomo.

Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali

Il reato sanziona chi sottopone un animale a comportamenti o fatiche insopportabili, ovvero a condizioni incompatibili con la sua natura, provocando lesioni o gravi sofferenze fisiche o psichiche. La fattispecie è ampia e ricomprende condotte commissive e omissive, anche reiterate nel tempo.

Art. 544-quater c.p. – Spettacoli o manifestazioni vietati

Riguarda l'organizzazione, promozione o realizzazione di spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie, strazio o trattamenti degradanti per gli animali.

La rilevanza penale sussiste anche quando l'evento ha finalità lucrative o promozionali, profilo di particolare interesse ai fini 231.

Art. 544-quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali

La fattispecie incriminatrice punisce chi promuove, organizza o favorisce combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, nonché chi vi partecipa o effettua attività di addestramento finalizzate. La norma colpisce anche le condotte accessorie (allevamento, selezione, addestramento), evidenziando il carattere organizzato del reato.

Art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Sanziona chi, senza giustificato motivo, uccide o rende inservibili animali appartenenti ad altri. La fattispecie tutela prevalentemente il patrimonio, ma rientra nel perimetro dell'art. 25-undevicies per l'impatto sul benessere animale e per la possibile commissione nell'ambito di attività economiche.

- **Art. 25- duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

L'art. 3 della Legge n. 22/2022 introduce, altresì, nel D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati:

Art. 518 sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

L'art. 518 sexies c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 518 terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

- **Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146)**

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.lgs. n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

I reati presupposto sono i seguenti:

- l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 74, del DPR 309/90 (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. (vedi sopra);
- favoreggiamento personale;
- traffico di migranti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (vedi sopra).

Art. 291 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291 bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato – il diritto dello Stato a percepire il tributo – per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Si configura il reato di favoreggiamento personale in capo a chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, "aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa". Oggetto della tutela penale è l'interesse dell'Amministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale che viene turbato dai fatti che mirano a fuorviare od ostacolare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

1.3. Il Modello Organizzativo quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa e autori del reato

L'articolo 6 del D.lgs. 231/01 prevede una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti in posizione apicale, qualora l'ente fornisca provi:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di avere affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito OdV) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne il loro aggiornamento
- che a commettere il reato siano state persone che hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;

L'articolo 7 del Decreto stesso prevede l'esonero della responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, se la condotta illecita è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza o se prima della commissione del reato l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'onere della prova, in questo caso, spetterà alla pubblica accusa.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo, sempre ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/200, deve soddisfare le seguenti necessità:

- individuare nell'ambito di quali attività può verificarsi la commissione di reati;

- prevedere protocolli specifici in merito alla formazione e all'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- stabilire in che modo avviene la gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di condotte illecite;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha integrato i requisiti di idoneità richiesti dai Modelli Organizzativi. L'art. 2 della predetta legge ha determinato l'inserimento all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 – dopo il comma 2 – i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Tuttavia, il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", ha sostituito integralmente il comma 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 ed ha abrogato i commi 2-ter e 2 quater del medesimo articolo. Più nello specifico il nuovo comma 2-bis dispone che i modelli organizzativi prevedano dei canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare. Tra le principali novità vi è innanzitutto l'ampliamento del concetto di whistleblower, non più circoscritto ad amministratori, dirigenti e dipendenti, ma esteso a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale si è verificata la violazione, e che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trovano.

Di conseguenza, la Società ha adottato un canale di segnalazione interno conforme alla suddetta normativa, e ha affidato il compito di gestire le relative segnalazioni alla c.d. "Funzione whistleblowing". La procedura che descrive le modalità per poter procedere con una segnalazione e le misure di protezione applicate al segnalante, è pubblicata sul sito della Società e costituisce parte integrante (Allegato VII) del Modello 231.

1.4 Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della condanna che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Zuarina: organizzazione e settore di attività

ZUARINA S.p.A., con sede in Cascinapiano di Langhirano (PR), opera nel settore agroalimentare ed è specializzata nella produzione del Prosciutto di Parma D.O.P.

L'attività trae continuità dall'impresa Bizeta S.p.A., già attiva nel medesimo stabilimento produttivo, dalla quale ZUARINA S.p.A. ha acquisito l'azienda nel 1998, proseguendo e

sviluppando la lavorazione e la stagionatura dei prosciutti crudi. La Società è associata al Consorzio del Prosciutto di Parma e conforma la propria operatività al relativo disciplinare, nonché alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare, igiene delle produzioni e tracciabilità.

Zuarina S.p.A., inoltre, è parte del Gruppo cooperativo CLAI, che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c.; i rapporti con la capogruppo si sostanziano nella definizione di linee strategiche, sinergie commerciali e integrazione di filiera, ferme restando l'autonomia gestionale della Società e la responsabilità diretta nella conduzione delle attività produttive.

In ambito commerciale, la controllante costituisce uno dei principali destinatari dei prodotti Zuarina, nell'ambito di una relazione stabile e strutturata che rientra nella logica di integrazione verticale del gruppo.

La Società è abilitata all'esportazione verso numerosi Paesi extra-UE – tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Cina, Messico, Corea del Sud, Brasile e Singapore – nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e autorizzative delle competenti autorità estere.

Le attività produttive integrano la tradizione artigianale del Prosciutto di Parma D.O.P. con tecnologie avanzate di lavorazione e controllo, adottando un sistema strutturato di verifiche lungo l'intero ciclo produttivo: qualificazione dei fornitori; controllo di conformità delle materie prime agli standard aziendali e ai requisiti di disciplinare; tracciabilità completa del prodotto; monitoraggi igienico-ambientali pre-operativi, operativi e analitici; controlli chimico-batterologici al termine della stagionatura; verifiche tecniche periodiche sulla funzionalità degli impianti e dei macchinari.

La produzione è disciplinata da procedure operative standardizzate, da un sistema documentale di registrazione delle fasi lavorative e da programmi di formazione continua del personale sulle norme igienico-sanitarie e sulle buone pratiche di lavorazione.

Lo stabilimento di Cascinapiano è dotato di strutture produttive moderne, tra cui una cantina interrata idonea al mantenimento delle condizioni termo-igrometriche ottimali e un sistema robotizzato di movimentazione dei prosciutti integrato con controlli computerizzati dei parametri ambientali, assicurando costanza qualitativa e presidio dei rischi igienico-sanitari.

2.2 Adozione del Modello

ZUARINA S.P.A. (di seguito anche la "Società") ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto. Il Modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014 e nel mese di giugno 2021 nonché a quelle di Confcooperative del 21 dicembre 2021.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, ZUARINA ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, ma migliorino

la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, amministratori, fornitori, partners e collaboratori) affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in e/o con ZUARINA, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Il Consiglio di Amministrazione di ZUARINA nella seduta del 22.03.2016 ha deliberato di dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e ne ha approvato i contenuti. Per attuare ciò in precedenza era stato costituito un team di lavoro 231 con il compito di redigere il Modello e verificare l'efficacia dei contenuti.

Nella seduta del 22.03.2016 il C.d.A. ha deliberato la nomina di un Organismo di Vigilanza in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001.

A seguito delle novità apportate con il D.lgs. 24/2023 e con la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, il Consiglio di Amministrazione, in data 22.12.2023, ha approvato le modifiche apportate alla Parte Generale del Modello, al Codice Etico e di Comportamento e al Sistema Sanzionatorio volte a recepire le novità normative in materia di Whistleblowing; inoltre, il CDA ha approvato la Procedura Whistleblowing che costituisce l'All. VI del Modello 231 della società.

2.3 Finalità e caratteristiche generali del Modello

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali di ZUARINA, al fine di dotare la Società di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali, ed in particolare di quelle finanziarie, al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

Si rinvia, a tale proposito al documento "Analisi dei rischi ex D.lgs 231" al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all'interno delle quali, potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Contestualmente è stata eseguita una “mappatura” delle aree aziendali in cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall’analisi dei rischi, ed a seguito dell’approvazione del presente Modello, la Società potrà monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l’applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree a rischio”, la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.4 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una parte speciale.

La prima parte di carattere generale (di seguito la “Parte Generale”) riporta i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui l’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso. La seconda parte speciale, partendo dall’analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 delle direzioni/funzioni/aree aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- All. I Elenco figure apicali;
- All. II Sistema sanzionatorio;
- All. III Analisi dei rischi;
- All. IV Categorie di illeciti;
- All. V Procedura di Comunicazione con l’O.d.V. (tale documento è uno strumento operativo in continua evoluzione, pertanto si è ritenuto opportuno non sottoporlo all’approvazione del C.d.A., ma a formale delibera dell’O.d.V., previa approvazione del management e della Direzione Aziendale);
- All. VI Procedura Whistleblowing per le segnalazioni di illeciti ex D. lgs. 24/2023;
- Regolamento interno dell’O.d.V.;
- Codice Etico;
- Altre procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale.

L'inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stata compiuta per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo.

Essendo gli allegati documenti operativi e soggetti a revisione costante un loro aggiornamento non richiede la revisione dell'intero modello ed una formale approvazione del C.d.A. ma una delibera dell'O.d.V., previa approvazione dei contenuti del management e della Direzione Aziendale.

2.5 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta da parte dell'O.d.V.

III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. b, D.lgs. n. 231/2001).

L'esistenza di un tale organismo è condizione necessaria, insieme all'efficace adozione ed applicazione del Modello Organizzativo, affinché l'ente goda dell'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati di cui al Decreto.

Si sottolinea che l'organismo in parola non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno all'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento della propria attività, si è dotato di un apposito regolamento, conforme a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 che ne disciplina il concreto funzionamento. Tale regolamento, in cui sono definiti i poteri, le funzioni, la composizione, i requisiti che i componenti devono avere, i criteri di ineleggibilità, decadenza rinuncia e revoca nonché la disciplina sui flussi informativi e la gestione costituisce l'allegato VI del presente Modello, al quale si rimanda.

L'Organismo di Vigilanza è un organo con struttura collegiale composto da tre membri. Per approfondimenti si rimanda al Regolamento dell'OdV, allegato VII al presente Modello.

IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Formazione ed informativa alle parti interessate

La Società promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione Generale gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento formativo, nota informativa interna; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nell'intranet aziendale; e-mail di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del Modello e del Codice Etico nell'intranet aziendale; e-mail o comunicazione di aggiornamento.
- Amministratori: consegna e presentazione del Modello 231 e del Codice Etico.
- Fornitori/partners/collaboratori: comunicazione in forma scritta o elettronica relativa all'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico da parte della Società (che saranno resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.lgs. n. 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- Soci: saranno informati dell'adozione del Codice Etico e del Modello 231 e saranno invitati a prenderne visione.
- Clienti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi.

V SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'efficacia e l'effettività del Modello Organizzativo e del Codice Etico sono strettamente connesse alla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A riguardo, sia l'art. 6, comma 2, lettera e) che l'art. 7, comma 4, lettera b) del Decreto sanciscono che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Inoltre, l'art. 6, comma 2bis, come modificato dal D.lgs. 24/2023, sancisce che gli stessi Modelli *“prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

Al sistema disciplinare è affidata una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, ex post, le violazioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

Per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le conseguenti misure disciplinari adottate dalla Società nei confronti di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, soci nonché collaboratori esterni, agenti, consulenti e partners, anche ai sensi del D.lgs. 24/2023, si rimanda all'All. II *“Sistema Sanzionatorio”* del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società.

VI VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene redatto un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.